

ECC.MA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

Ricorso in appello

per l'**ing. Raffaele Adinolfi Falcone**, nato a Mercato San Severino (SA) il 14.5.1961, residente in L'Aquila, Via della Fornace n.2, cod. fisc. DNLRFL61E14F138X, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Cascina n.2, presso e nello studio dell'avv. Federico Cinque (cod.fisc. CNQFRC71D06A345Z

— pec:

federico.cinque@pecordineavvocatilaquila.it), che lo rappresenta e difende in

virtù di procura in calce al presente atto,

APPELLANTE

contro

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado, ex art. 83, comma 3, terzo e quarto comma, dagli avv.ti Ettore Ronconi ed Eleonora Bovo,

APPELLATO

e nei confronti di

Dott. Alessandro De Salvo, Dott. Ruggero Ricci e dott.ssa Marta Della Vecchia,

CONTROINTERESSATI CONTUMACI

per la riforma

della sentenza del Tribunale dell'Aquila, Giudice del Lavoro n. 92 del 9.3.2026, notificata l'11.3.2026.

* * * * *

Il fatto e lo svolgimento del giudizio di primo grado

Con deliberazione n.15938 del 27.5.2021, il Consiglio direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare bandiva un concorso per la copertura di 35 posti di cui:

“a) n. 25 posizioni di Dirigente di Ricerca di I livello professionale per attività di ricerca di interesse dell'Istituto;



b) n. 10 posizioni di Dirigente Tecnologo di I livello professionale per attività di progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o per attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali”.

Per quest'ultima posizione, nel bando si fissavano i criteri di valutazione, delineati come segue:

Criterio generale

Le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente.

Criteri di dettaglio

a) Attività tecnologica

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività tecnologica nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali;*
- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche a convegni nazionali o internazionali;*
- Rilevanza dei contratti e/o incarichi per attività tecnologica presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;*
- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti in ambito tecnologico in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;*



- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.

b) Attività di coordinamento e/o servizio

grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento in ambito tecnologico o gestionale in collaborazioni, progetti, strutture, o infrastrutture e le loro articolazioni, di livello locale, nazionale o internazionale;*
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e/o istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;*
- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;*
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste di ambito tecnologico di livello internazionale;*
- Organizzazioni di congressi o scuole avanzate in ambito tecnologico come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.*

c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:

Rilevanza e numero di:

- Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*
- Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione di scienza e tecnologia;*
- Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione di scienza e tecnologia, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*



- Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.

d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti"):

- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica/tecnologica prevista nel bando;*
- Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- Originalità e rilevanza nella comunità scientifica e tecnologica di ciascun prodotto presentato."*

L'esponente, ingegnere tecnologo di secondo livello, in servizio presso i laboratori nazionali del Gran Sasso dal 1987, presentava domanda per partecipare al concorso.

Il 7.10.2022, egli riceveva la comunicazione sull'esito della selezione, che lo vedeva primo degli idonei non vincitori, seguita, dopo pochi giorni, dalla specificazione dei punteggi riconosciuti.

Dalla lettura di tale ultimo documento risultava che l'esponente aveva conseguito il massimo del punteggio sui titoli sub b) e c) e un ottimo risultato sul titolo sub d), vanificati, però, da un punteggio molto basso – il più basso tra tutti i candidati, tranne uno – ottenuto nel criterio sub a) per l' "attività tecnologica".

Approvata la graduatoria di merito, l'esponente proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, trasposto dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l'annullamento:

"- della lettera-provvedimento AGO_DRU-2022-0002872 del 7 ottobre 2022 ricevuta il successivo giorno 10, con la quale l'INFN gli comunicava "l'esito della procedura selettiva n. 23376", cioè che egli per il punteggio ottenuto



(“155 su 200”) “rientra nella graduatoria di merito nella 31ª posizione” ma che “non è dichiarato vincitore”, e della integrazione spontaneamente inviata dall’INFN (indirizzo PEO tiziana.baldino@Inf.infn.it) alle ore 10:36 del 12 ottobre 2022, con la quale “si comunica il punteggio dettagliato ottenuto nella valutazione dei titoli: Titolo a) Titolo b) Titolo c) Titolo d) Totale 44 80 10 21 155”

- della delibera del Consiglio Direttivo n. 16395 del 27 settembre 2022 con la quale venivano approvati gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al Bando n. 23376/2021 per 30 posti (profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello);

- della disposizione n. 23863 del 29 novembre 2021 con la quale, sub specie di « errata corrige », a termini ampiamente scaduti per la presentazione delle domande di ammissione, il Presidente dell’Istituto riduceva da 7 a 5 i Componenti della Commissione esaminatrice della (sola) procedura selettiva n. 23376 (oggetto del gravame), sicché, nella dichiarata qualità di Presidente INFN, arbitrariamente alterava il contenuto essenziale del relativo Bando;

- di tutti gli eventuali altri atti, documenti, provvedimenti ecc., comunque nominati, collegati e/o connessi con quelli di cui sopra, pur se non ancora conosciuti, e quindi con la più ampia riserva di gravame”.

Dichiaratosi il TAR Lazio privo di giurisdizione, l’esponente, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale dell’Aquila in funzione di Giudice del Lavoro, riproducendo il contenuto del ricorso introduttivo.

Egli chiedeva dunque la disapplicazione degli atti inizialmente impugnati, evidenziando l’assoluta incongruità del voto di 44/80 attribuito al titolo di servizio a) “Attività tecnologica”, sia rispetto alle valutazioni degli altri titoli, sia rispetto ai risultati degli altri concorrenti, e deducendo l’esistenza di gravi vizi nella procedura, consistiti, in breve, nell’aver modificato la composizione



della Commissione di valutazione da sette componenti (un Presidente e sette membri), a cinque, nel non aver previsto la presenza, all'interno della Commissione stessa, di un componente con competenze di tecnologo e nel non aver precisato dei criteri di valutazione specifici, dovendosi ritenere quelli inseriti nel bando generici.

Radicatosi il contraddittorio, con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava il ricorso.

* * * * *

Diritto

Il primo Giudice, nel rigettare la domanda, ha sostenuto:

- che la modifica del numero dei componenti la commissione esaminatrice non sarebbe stata illegittima, perché rispettosa delle previsioni del bando;
- che la mancanza di un tecnologo tra i commissari non aveva comportato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non essendovi nel bando norme che la disponessero ed essendo la scelta dei componenti della Commissione atto discrezionale dell'Amministrazione. Secondo il Tribunale, essi rivestivano inoltre *“profili di elevata professionalità certamente idonei a svolgere l'attività valutativa richiesta”*;
- che i criteri di valutazione erano già *“analiticamente articolati per ciascun titolo”* nel bando e non vi era necessità di un'ulteriore specificazione, né di *“scomporre i criteri in sub punteggi numerici”*;
- che *“l'attribuzione del punteggio assegnato (44/80) al ricorrente non è connotata da irragionevolezza e illogicità”*, non essendo confrontabile con precedenti selezioni o con la posizione di altri concorrenti, né avendo una *“base logica”* la comparazione con i punteggi attribuiti *“per altre parti del curriculum”*.



La sentenza così argomentata merita di essere riformata per i seguenti

MOTIVI:

1) Errata valutazione degli atti di causa – carenza di motivazione

Scorrendo la sentenza impugnata, si coglie l'equivoco in cui è incorso il primo Giudice.

Forse fuorviato dal fatto che il ricorso era stato inizialmente impostato per un giudizio amministrativo, egli ha perso di vista il nucleo della domanda, costituito dalla contestazione del punteggio attribuito a uno dei titoli, ritenuto dal ricorrente del tutto incongruo.

L'appellante, cioè, aveva adito il Giudice Amministrativo e poi quello Ordinario, lamentando il fatto di aver conseguito un punteggio di 44/80 relativamente al titolo dell' "*attività tecnologica*", ossia quello più caratterizzante la figura per il cui reperimento il concorso era stato bandito (Dirigente Tecnologo di 1° livello).

Rispetto a tale petitum, le censure alla procedura selettiva mosse nel ricorso – sulla modifica della composizione della commissione, sull'assenza di una figura professionale idonea tra i commissari, sulla mancata indicazione di criteri di valutazione più specifici, rispetto a quelli elencati nel bando – assumevano natura strumentale.

Si trattava, cioè, di irregolarità legate da efficienza causale alla valutazione subita dall'appellante, che – si affermava - sarebbe stata diversa se la sua posizione fosse stata esaminata da un tecnologo, ossia da un professionista capace di comprendere appieno la tipologia di incarichi elencati nel curriculum.

Che il primo Giudice abbia errato nell'approcciarsi al ricorso è dimostrato dal fatto di aver riservato poche righe al merito della valutazione



nella parte finale della motivazione, dopo essersi soffermato maggiormente sui rilievi procedurali.

Il Tribunale ha dunque statuito sul punto: *“L’attribuzione del punteggio assegnato (44/80) al ricorrente non è connotata da irragionevolezza e illogicità. La stessa non può essere valutata alla luce di precedenti procedure selettive, trattandosi di procedimenti autonomi e distinti. L’attribuzione, allo stesso tempo non presenta gli elementi di arbitrarietà evidenziati da parte ricorrente: la comparazione con punteggi attribuiti per altre parti del curriculum non ha una base logica, essendo appositamente diviso il giudizio per le singole attività; la comparazione con punteggi attribuiti ad altri ricorrenti non evidenzia una illogicità degli stessi ma un mero dissenso nella relativa valutazione, come tale non sindacabile in questa sede”.*

Tale parte della motivazione, sostanzialmente apodittica, merita senz’altro di essere riformata.

Nella sezione del bando relativa alla selezione dei dirigenti tecnologici di 1° livello, si prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 200, distribuito secondo la seguente tabella di valutazione dei titoli:

“Titoli valutabili

- a) attività tecnologica 80/200
- b) attività di coordinamento e/o servizio 80/200
- c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza 10/200
- d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10, come definiti all’art. 3 del bando 30/200”.

L’appellante riportava il massimo del punteggio per i titoli sub b) **(80 su 80)** e c) **(10 su 10)** e vicino al massimo per il titolo sub d) **(21 su 30)**.



Quello conseguito per il titolo sub a) era invece inspiegabilmente basso (**44 su 80**) e tale da relegarlo in trentunesima posizione, come primo dei non vincitori, **a un solo punto dal trentesimo concorrente**.

Il primo Giudice non sembra aver colto l'irrazionalità di tale valutazione, ben evidenziata dall'appellante

Questi aveva rilevato, in primis, l'incoerenza del punteggio di 44, rispetto alla media conseguita nello stesso ambito dai concorrenti inseriti in posizioni inferiori alla sua, media pari a 68,5 punti, e aveva poi sottolineato:

A) l'irrazionale discrasia rispetto ai punteggi attribuiti agli altri titoli.

L'appellante aveva osservato, in particolare: *“se infatti l'attività di coordinamento e/o servizio è stata valutata col punteggio massimo, se l'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza è stata valutata col punteggio massimo, se pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (cioè i c.d. “prodotti” della propria attività) sono stati valutati eccellenti e più che buoni, **allora appare del tutto incongruo che la propria attività, la quale ha prodotto quei risultati, non raggiunga neppure la sufficienza**”*.

Il primo Giudice, si è visto, ha ritenuto che *“la comparazione con punteggi attribuiti per altre parti del curriculum non ha una base logica, essendo appositamente diviso il giudizio per le singole attività”*.

Tale osservazione appare poco riflettuta.

Se è vero che nel bando i titoli e i criteri erano distinti, ciò non toglie che, nella valutazione complessiva, essi fossero intrinsecamente interconnessi, sicché non si comprende come si sia potuto dare un punteggio insufficiente al titolo sub a), *“Attività tecnologica”*, e contemporaneamente il massimo punteggio, ad esempio, al titolo sub c), *“Attività di valorizzazione e*



trasferimento della conoscenza”, e come si possa esser giunti a un risultato così discordante nell’applicare criteri in parte sovrapponibili:

- per il titolo sub a), ad esempio, oggetto di giudizio erano, tra gli altri, il *“Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche a convegni nazionali o internazionali”*, o la *“Rilevanza dei contratti e/o incarichi per attività tecnologica presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”*;
- per il titolo sub c) erano valutabili i *“Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione di scienza e tecnologia, singoli o nell’ambito di manifestazioni più ampie”*, o la *“Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale”*, o le *“Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell’Ente”*.

Dunque, al contrario di quanto affermato in sentenza, la comparazione citata è senz’altro sorretta da un nesso logico.

Priva di logica è stata invece l’azione della Commissione, che ha assegnato punteggi tanto diversi su elementi di giudizio tra loro legati e interdipendenti;

B) la differente valutazione data ai medesimi servizi e incarichi svolti dall’appellante, in precedenti procedure selettive bandite dall’INFN, in cui il giudizio era stato *“ottimo”*, o *“molto buono”*, comunque largamente positivo (pagg. 30-32 ricorso introduttivo).

Il primo Giudice ha sostenuto che l’attribuzione del punteggio nel concorso de quo *“non può essere valutata alla luce di precedenti procedure selettive, trattandosi di procedimenti autonomi e distinti”*.

Anche tale deduzione appare frettolosa, oltre che infondata.



Le precedenti procedure selettive, infatti, erano del tutto analoghe a quella di cui si discute, visto che, al pari di questa, erano finalizzate a reclutare un dirigente tecnologo di 1° livello.

E allora non si comprende come l'esame dei medesimi titoli di servizio - che, come tale, avrebbe dovuto essere caratterizzato da un alto grado di oggettività – finalizzato ad accertare le competenze necessarie per accedere alla medesima qualifica contrattuale, abbia dato dei responsi tanto diversi.

Un'incongruenza, questa, che non ha spiegazioni razionali e che connota con maggior forza l'illogicità della valutazione operata dalla Commissione di concorso;

C) il raffronto con i giudizi espressi sui titoli degli altri concorrenti, anche classificati in posizione inferiore rispetto all'appellante.

In questo caso, nella sentenza si legge che *“la comparazione con punteggi attribuiti ad altri ricorrenti non evidenzia una illogicità degli stessi ma un mero dissenso nella relativa valutazione, come tale non sindacabile in questa sede (è utile aggiungere, in ogni caso, come il curriculum di parte ricorrente non presenta elementi riconducibili ad almeno tre dei criteri previsti dal bando”)*.

Di nuovo, la statuizione appare essere il risultato di un esame superficiale degli atti, risultante, in particolar modo, dall'ultimo inciso in ordine ai criteri insoddisfatti: inciso tratto pari pari dalle difese dell'INFN.

Aveva sostenuto, infatti, l'Istituto in memoria difensiva che: *“non risultano citati nell'ambito del primo titolo di cui il ricorrente lamenta il relativo punteggio elementi curriculari sussumibili in tre dei cinque criteri da esaminare, mancando in particolare ogni riferimento a: “contratti e/o incarichi per attività tecnologica e/o professionali presso atenei e istituti di*



ricerca nazionali o internazionali, o imprese, nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”; “finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti in ambito tecnologico in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari”, “premi o riconoscimenti””.

L'asserzione era stata smentita dall'appellante nelle note di trattazione del 21.2.2026, con le quali, carte alla mano, egli aveva chiarito:

- che il primo criterio citato dalla controparte (*“contratti e/o incarichi per attività tecnologica e/o professionali presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”*) doveva ritenersi senz'altro soddisfatto, visto che l'Ing. Adinolfi aveva dichiarato nel curriculum di aver ricoperto svariati incarichi, tra i quali quello di ricercatore universitario presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, espletato, ai fini dell'attività didattica, nel corso di laurea in Ingegneria Meccanica e, ai fini della ricerca, nel Dipartimento d'Ingegneria Meccanica per l'Energetica;

- che anche l'ultimo criterio doveva ritenersi applicabile, in relazione al riconoscimento della certificazione di conformità UNI ISO 14001, conseguita dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie all'apporto fornito dall'appellante in qualità di Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale: trattasi di un'attestazione fondamentale per il funzionamento dei Laboratori e per la partecipazione degli stessi ai bandi per l'ottenimento di finanziamenti.

Il primo Giudice, ribadendo acriticamente quanto affermato dalla controparte nella sua costituzione, evidentemente non si è avveduto della replica motivata dell'appellante.



E non ha considerato, peraltro, che la totale applicazione dei criteri non era richiesta dal bando che, anzi, espressamente aveva previsto: **“il massimo punteggio attribuito a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di solo una parte dei criteri relativi”**.

Dunque, l'esame avrebbe dovuto riguardare non tanto il numero dei criteri applicati, quanto la qualità dei servizi valutati.

Nel ricorso introduttivo, la figura dell'appellante, primo ingegnere assunto ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, al cui sviluppo aveva contribuito fin dalla loro nascita, era stata così descritta sulla base della domanda di partecipazione al concorso e dei documenti ivi allegati:

- *“Associato INFN presso i LNGS nell'anno 1993 durante cui si è occupato soprattutto dell'adeguamento del sistema di ventilazione dei Laboratori sotterranei in vista dell'apertura della canna sinistra della galleria al traffico autostradale.*
- *Vincitore del concorso INFN n. 3393/92 ad un posto di ingegnere meccanico con profilo professionale di tecnologo, III livello, il 01.12.93 è stato assunto in ruolo presso i LNGS, ricevendo da subito l'incarico di Responsabile del Servizio Impianti Generali con responsabilità diretta della “progettazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio sia delle attività generali dei laboratori sotterranei ed esterni che delle attività sperimentali”.*
- *Il 1° febbraio 1994 ha ricevuto l'ulteriore incarico di Responsabile della Divisione Tecnica e dei Servizi Generali (una delle due Divisioni in cui si articolano i LNGS), mantenuto fino alla data del 27 gennaio 2005.*
- *Nella sua veste di responsabile della Divisione Tecnica, ha curato e coordinato la gestione e lo sviluppo delle attività della Divisione stessa, articolata a quei tempi in cinque Servizi (Impianti elettrici, Impianti generali, Impianti di sicurezza, Meccanica, Opere Civili) più un ufficio di segreteria e composta da una pianta organica di 20 unità di personale (4 ingegneri, 11 periti, 4 operatori ed 1 segretaria), più varie unità a tempo de-terminato, borsisti ed assegnisti di ricerca.*
- *Sotto il profilo finanziario la Divisione Tecnica aveva una dotazione di un budget annuale rilevante, pari mediamente a 2,5 mln di Euro per manutenzioni e*



funzionamento ordinari, con punte anche quasi doppie considerando impegni per interventi straordinari (nuovi impianti, nuove strutture ed infrastrutture).

- In varie occasioni (assenze per partecipazione a convegni all'estero o per ferie) è stato designato dai Direttori dei LNGS come facente funzioni di Direttore (dal 30/01/2000 al 05/02/2000, dal 04/08/1997 al 10/08/1997, dal 19/08/1994, dal 27/05/1994 al 05/06/1994, dal 13/02/1994 al 20/02/1994).
- È stato nominato "Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale (RDSGA)" con nota del Direttore dei LNGS del 23 gennaio 2002 n. 208, incarico tutt'ora ricoperto.
- In tale veste ha curato all'inizio l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma internazionale UNI ISO 14001 di cui continua a coordinare il continuo mantenimento.
- In data 26 giugno 2002 i LNGS hanno ottenuto, primo laboratorio di ricerca in Italia, la certificazione di conformità alla norma UNI ISO 14001 del proprio SGA (certificato n. 112473), rilasciata da un organismo accreditato indipendente (Bureau Veritas).
- La certificazione, a seguito di verifiche ispettive con frequenza annuale, è stata confermata dall'organismo certificatore negli anni successivi ed è tuttora mantenuta attiva.
- Nell'ambito dei programmi ambientali del SGA, tra le altre attività, come "Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA)", ha coordinato la realizzazione di una stazione di monitoraggio on-line delle acque de-fluenti dai LNGS al fine del controllo dei principali parametri chimico-fisici (pH, conducibilità, torbidità, TOC - Total Organic Carbon); in considerazione dell'importanza rivestita da tali controlli, viste le particolari condizioni ambientali dei laboratori sotterranei (all'interno di una falda acquifera con opere di captazione idrica alimentanti due acquedotti), la stazione è diventata un Laboratorio di Monitoraggio Ambientale (LMA), con un ulteriore potenziamento della strumentazione analitica dedicata al monitoraggio on-line in continuo delle acque, ed installazione di due spettrometri di massa per l'identificazione on-line di composti organici volatili (VOC) in tracce mediante gas-cromatografo massa/massa (GCMS).
- I dati ambientali raccolti dalle attività di monitoraggio delle acque sono anche stati rielaborati interdisciplinarmente ed integrati con dati provenienti da studi



idrogeologici e da esperimenti di geofisica condotti anche all'interno dei Laboratori, portando, tra l'altro, alla pubblicazione di diverse ricerche (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati) che si sono intensificate, proprio per le peculiarità ambientali di provenienza dei dati raccolti e per le loro implicazioni, in occasione del deva-stante sisma che ha colpito nel 2009 la città dell'Aquila e l'area del Gran Sasso.

- È stato incaricato con nota del Direttore LNGS n. prot. 1209 del 23.04.02 a presiedere un gruppo di lavoro per coordinare le fasi iniziali di installazione degli esperimenti OPERA ed ICARUS all'interno dei laboratori sotterranei.
- È stato chiamato con nota LNGS n. prot. 2541 del 17 agosto 2002 a far parte di una commissione interna per esame delle cause dell'evento incidentale del 16 Agosto 2002 relativo alla fuoriuscita di liquido scintillatore pseudo cumene) dall'apparato Borexino, e ha redatto un documento programmatico "Piano di potenziamento dei presidi a tutela delle acque di stillicidio edotte dai LNGS" (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati), inviato ufficialmente dalla Direzione LNGS a tutte le attuazione di quanto previsto nel documento stesso, come da positivi successivi riscontri da parte delle Autorità medesime.
- È stato designato rappresentante LNGS nel Gruppo di Lavoro Regionale per la valutazione e l'analisi dei rischi dipendenti dalle attività dei LNGS, istituito con deliberazione del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 790 del 11 settembre 2002 (nota LNGS n. prot. 3639 del 11.11.2002), partecipando ai lavori del sottogruppo "monitoraggio".
- A seguito di adozione da parte dei LNGS di nuovo Disciplinare Organizzativo interno, dal 1° ottobre 2005 è stato nominato Responsabile del Servizio Ambiente (uno dei Servizi in cui attualmente si articolano i LNGS), incarico che ricopre tutt'oggi.
- In tale veste cura per la Direzione LNGS i rapporti con gli Organismi territorialmente competenti per quanto attiene le pratiche e le autorizzazioni ambientali, come: scarichi delle acque, captazioni idriche, emissioni gassose, registri rifiuti, campionamenti e controlli, Studi per Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), Studi di Valutazione di Assoggettabilità Ambientale a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).
- Al riguardo, si cita in particolare il coordinamento dello Studio di Impatto Ambientale per le opere di "Derivazione di acqua ad uso industriale (raffreddamento)



e per costituzione di scorte idriche ai fini antincendio all'interno della galleria del Gran Sasso", delle quali ha anche curato direttamente la progettazione impiantistica (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati).

- *Dopo lunga istruttoria, gli organi competenti (Regione Abruzzo, Comitato VIA, Soprintendenza BAAAS, Ente Parco, ...) hanno espresso giudizio positivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto presentato.*

- *Ha coordinato durante gli anni 2007/2008, 2010/2011 e 2016 tre campagne di studi ambientali dello Stato Ecologico (SECA) e dello Stato di Qualità Ambientale (SACA) del Fosso Gravone e di altri affluenti del fiume Mavone; tali studi sono stati condotti in relazione a specifica prescrizione di autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti da tutte le attività svolte all'interno dei laboratori sotterranei. Le relazioni finali di questi studi sono state ufficialmente inviate agli Organi preposti (Provincia, ARTA, ASL, ...), illustrati in occasione di riunioni aperte ad hoc e richiamati anche nell'Analisi del Contesto del SGA (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati).*

- *A seguito della "Dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico ambientale delle province di L'Aquila e Teramo" di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 27.06.03, con conseguente emanazione dell'Ordinanza P.C.M. n. 3303 del 18.07.03 di designazione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza Gran Sasso, ha avuto l'incarico di interfacciarsi con lo staff commissariale per la definizione de-gli interventi urgenti da porre in essere relativamente agli aspetti ambientali.*

- *È stato nominato CTP (Consulente Tecnico di Parte) dal direttore LNGS, con nota del 11/12/2006 n. prot. 5865, in un procedimento giudiziario civile coinvolgente anche l'INFN.*

- *È stato nominato con nota del Direttore LNGS del 12.07.13 n. 02178, "Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)" del Sistema di Gestione Qualità per il Laboratorio di Monitoraggio Ambientale (LMA) dei LNGS, coordinando l'elaborazione della documentazione per il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) per il LMA secondo la norma UNI CEI ISO 17025".*



Nessun altro candidato poteva vantare una simile carriera, così strettamente legata al profilo richiesto.

Era stato sollecitato dunque il confronto con i servizi svolti da alcuni candidati, collocati più in basso in graduatoria, ma beneficiati di un punteggio molto più elevato per il titolo relativo all' *“attività tecnologica”*.

In particolare, si erano prese in esame le posizioni della dott.ssa Antonella Varaschin e dell'ing. Roberto Gozemel.

La prima aveva riportato un punteggio di 65 per il titolo in questione: il che non aveva – e non ha - una logica spiegazione, visto che la medesima era la Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa, laureata in filosofia, ed era in possesso, dunque, di un bagaglio culturale, lavorativo e formativo quanto mai lontano da quello richiesto per un tecnologo (non a caso, la candidata aveva riportato solo 54 punti su 80 per l' *“attività di coordinamento”* e solo 12 punti su 30 per le *“pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici”*).

E sarebbe stato sufficiente leggerne il ridotto curriculum (all.13), per constatare la scarsa attinenza dei ruoli ricoperti e delle attività svolte, rispetto al titolo da valutare - si ricorda *“Attività tecnologica”* - e ai criteri da applicare. Ci si permetta, oggi, una disamina più approfondita, che il primo Giudice ha espressamente omesso, sulla base dei criteri valutativi previsti dal bando.

Dunque, sotto l'aspetto del criterio generale e del primo criterio (*“Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività tecnologica e/o professionale nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali”*), la dott.ssa Antonella Varaschin riferiva nel curriculum di aver coperto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Comunicazione (presso la



Presidenza INFN n.d.r.) dal 2014 al 2021, per un periodo temporale di circa 7 anni.

A seguito di riorganizzazione interna, “da febbraio 2021 ad oggi”, la stessa aveva poi assunto l’incarico di Responsabile dell’area Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa (ma tale servizio non è valutabile, poiché all’art 6 del bando, rubricato “*Punteggi della procedura selettiva – Titoli valutabili*”, si prevedeva che “*I titoli valutabili dovranno essere stati conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021 e dovranno essere idoneamente documentati entro il termine stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva, a cura degli interessati, pena l’esclusione della loro valutabilità*”).

L’appellante invece, lasciando in disparte la sua attività di ingegnere meccanico presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN dal 1°.4.1987 al 31.1.1990 e di ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 1.2.1990 al 30.11.1993, riportava:

- di aver coperto l’incarico di Responsabile del Servizio Impianti Generali (con responsabilità diretta della “*progettazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio sia delle attività generali dei laboratori sotterranei ed esterni che delle attività sperimentali*”) da dicembre 1993 a settembre 2005, per un periodo temporale di quasi 12 anni;
- di aver coperto l’incarico di Responsabile della Divisione Tecnica dei Laboratori (curando e coordinando la gestione e lo sviluppo di tutti i Servizi e la Infrastruttura tecnica) da febbraio 1994 a gennaio 2005, per un periodo temporale di quasi 11 anni;
- di aver coperto l’incarico di Responsabile del Servizio Ambiente, nonché di Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale dei Laboratori da febbraio 2005 al 1° gennaio 2021



(termine da bando per la valutazione dei titoli), per un periodo temporale quindi di altri 15 anni.

Quindi, pur prescindendo dall'evidente maggior grado di “rilevanza, consistenza, originalità”, l'attività cui era preposto l'appellante non poteva non essere considerata prevalente su quella della dott.ssa Vastarin, quanto meno per il profilo della “*continuità temporale*”.

Sotto l'aspetto del secondo criterio (*Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche e/o professionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando, a convegni nazionali o internazionali*”), la candidata suddetta non riferiva di alcun “convegno nazionale o internazionale” al quale aveva partecipato, essendo stata coinvolta, invece, nell’ “*individuazione di relatori e moderatori*” di alcuni “*eventi culturali*”, cosa evidentemente ben diversa e rientrante peraltro, come altre attività organizzative di eventi, nelle stesse funzioni del suo Ufficio.

L'appellante, invece, dichiarava di essere stato **relatore** in numerosi corsi, seminari, conferenze e convegni nazionali ed internazionali, allegando al curriculum venti presentazioni agli incontri più significativi.

Sotto l'aspetto del terzo criterio (“*Rilevanza dei contratti e/o incarichi per attività tecnologica e/o professionali presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando*”), la dott.ssa Antonella Varaschin dichiarava, per quanto attinente, che “*dal 2017 prende parte al comitato curatoriale del Festival delle Scienze di Roma di cui l'INFN assieme ad ASI è partner scientifico*” e di occuparsi “*della curatela di*



articoli firmati dai ricercatori”, pubblicati sulla rivista Asimmetrie dell’INFN: **si tratta, dunque, di attività meramente organizzative e di supporto.**

L’appellante, invece, poteva affermare di aver svolto l’incarico di **ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 01.02.1990 al 30.11.1993, promosso poi a Ricercatore confermato** a seguito di giudizio positivo da parte di apposita Commissione nazionale, a compimento del primo triennio di attività come ricercatore universitario.

In questo ambito, oltre allo svolgimento dell’attività di ricerca presso il Dipartimento d’Ingegneria Meccanica per l’Energetica (D.I.M.E.), egli aveva svolto anche attività didattica, presso il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, espletando le seguenti attività:

- *ha collaborato al corso di Generatori di Vapore svolgendo tutta la parte esercitativa, lezioni teoriche integrative e l’assistenza didattica agli allievi del suddetto corso;*
- *ha fatto parte delle commissioni di seduta di esame;*
- *ha fornito supporto allo svolgimento di tesi di laurea, anche come co-relatore;*
- *ha partecipato a commissioni di seduta di laurea e di esami di stato per l’abilitazione alla professione d’ingegnere.*

Sotto l’aspetto del quarto criterio (*Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti in ambito tecnologico in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari*”), la dott.ssa Varaschni, al pari dell’appellante, non aveva indicato alcuna attività.



Sotto l'aspetto del quinto criterio (*“Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”*), la dott.ssa Varaschin **non riferiva alcunché**.

L'appellante, invece, dichiarava che, in forza della iniziativa da lui promossa, coordinata ed attuata, aveva portato nel 2002 a far ottenere ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, primo laboratorio di ricerca in Italia, la certificazione di conformità alla norma UNI ISO 14001 del proprio Sistema di Gestione Ambientale (certificato n. 112473), rilasciata da un organismo accreditato indipendente (Bureau Veritas).

Dunque, il risultato del confronto appena descritto è impietoso: i servizi, le attività, le competenze dichiarati dalla dott.ssa Varaschin erano nettamente, indiscutibilmente inferiori e per qualità, e per quantità a quelli vantati dall'appellante.

Eppure, la Commissione d'esame le ha tributato **ben 21 punti in più**, 65 contro 44.

Discutere ancora di illogicità, o incoerenza del giudizio appare essere decisamente pleonastico.

Lo stesso può affermarsi con riferimento all'altro concorrente, l'ing. Roberto Gozemel, il quale, a fronte di un curriculum particolarmente scarso quanto ai servizi prestati, aveva ottenuto 66 punti per il titolo de quo. E anche in questo caso l'attribuzione di un punteggio del 50% superiore a quello assegnato all'appellante è un mistero: un mistero al quale il primo Giudice non ha dedicato la dovuta attenzione, né cercato alcuna soluzione.

Va anche ricordato, come chiosa, che il punteggio 44 è stato il più basso tra tutti quelli attribuiti al titolo de quo ed è stato assegnato solo all'ing.



Adinolfi e a un altro candidato, ing. Marco Poggi, che non aveva conseguito la sufficienza neanche nella valutazione degli altri titoli.

In definitiva, si deve ritenere che, se il Giudice di primo grado avesse correttamente esaminato la documentazione messa a sua disposizione (in particolare gli allegati dal n.12 al n.16), non avrebbe potuto ascrivere i rilievi mossi dall'appellante a “mero dissenso nella relativa valutazione” e non avrebbe potuto non avvedersi dell'assoluta incongruenza e illogicità dei punteggi attribuiti all'appellante medesimo e agli altri concorrenti, rispetto alle attività svolte da ognuno;

2) violazione art.3, L.241/1990 e art. 12, comma 1, DPR 487/1994 in relazione all'assenza di specificazione dei punteggi nell'applicazione dei criteri da parte della Commissione.

Nel ricorso introduttivo, l'odierno appellante aveva rilevato che la Commissione non aveva specificato i criteri di giudizio, ma si era limitata a riprodurre quelli del bando, che, nel caso del titolo dell' “Attività tecnologica” erano:

- “- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività tecnologica nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali;
- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche a convegni nazionali o internazionali;
- Rilevanza dei contratti e/o incarichi per attività tecnologica presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;



- *Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti in ambito tecnologico in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;*
- *Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.”*

Non essendo previste nel bando stesso le modalità di distribuzione del punteggio tra i vari criteri e non avendo provveduto la Commissione ad elaborarle, non era stato possibile risalire all'iter seguito nella valutazione complessiva.

Si era dunque affermato: “*Sussiste quindi, ed inequivocabilmente, la violazione di questa norma. Ed il modo « incognito » in cui la Commissione ha attribuito i punteggi, soprattutto nella fattispecie in cui l'eterogeneità rilevante dei profili professionali dei candidati è emblematica, ha fatto sì che, in base a criteri identici, risultano valutati candidati con profili affatto differenti: di fisico nucleare, di impiegato amministrativo addetto alla comunicazione istituzionale dell'Istituto ...*

RISULTATO: non è in alcun modo “spiegabile”, “ricostruibile”, il percorso logico fatto (o non fatto) dalla Commissione per la valutazione in concreto dei “titoli”, sicché inspiegabile resta anche la validità (o la erroneità) del punteggio assegnato in termini numerici ai differenti profili (e relativi titoli) in rapporto ai ricordati criteri generali del Bando”.

Il primo Giudice ha disatteso tale censura, sostenendo che “*L'avviso, tuttavia, contiene criteri che risultano analiticamente articolati per ciascun titolo e, in quanto tali, idonei a orientare il margine valutativo della Commissione. Gli stessi individuano, per ciascun titolo, parametri di valutazione riferiti a: rilevanza; consistenza; continuità temporale; grado di responsabilità; contributo al funzionamento dell'Ente...*



...Non sussiste poi alcun obbligo, inoltre, di scomporre i criteri in sub-punteggi numerici, essendo sufficiente, per il rispetto della buona fede e correttezza, l'attribuzione di un voto numerico complessivo per ciascun titolo, che sintetizza in sé la motivazione del giudizio tecnico".

Neanche tale parte della statuizione coglie nel segno.

I criteri per la valutazione del titolo erano ben distinti nel bando – tanto che erano stati denominati “*criteri di dettaglio*” – e la specificazione del punteggio per ognuno di essi avrebbe costituito un adempimento necessario, da un lato per dare al giudizio, contenuto in un atto amministrativo, un'adeguata motivazione, dall'altro per consentire un controllo sul corretto operato della Commissione: controllo reso invece impossibile.

Ha statuito in fattispecie analoga il Consiglio di Stato che “*il solo dato numerico con cui sono stati valutati i titoli non rende comprensibile l'operato della commissione giudicatrice, che pur di carattere discrezionale è nondimeno soggetto alla regola generale dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, enunciato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Erra nuovamente la sentenza di primo grado nel richiamare al riguardo il principio della sufficienza sul piano motivazionale del punteggio numerico in sede concorsuale. Infatti, intanto questa può essere considerato idoneo ad assolvere l'obbligo di cui alla disposizione di legge sul procedimento amministrativo ora richiamata, in quanto il voto costituisce la risultante di criteri di valutazione delle prove o (come nel caso di specie) dei titoli presentati in sede concorsuale sufficientemente determinati, e sulla cui base sia possibile quindi ricostruire l'iter seguito dalla commissione” (Cons.Stato 8605/2022).



Va aggiunto, peraltro, che in un giudizio incardinato da un altro concorrente dinanzi al Tribunale di Velletri, il Giudice è giunto a conclusioni opposte rispetto al Tribunale dell'Aquila (all. A, sentenza n.526/2025).

Oggetto del contendere era il punteggio attribuito al titolo dell' "attività di coordinamento e/o servizio" e le censure mosse all'operato della Commissione erano state, mutatis mutandis, le stesse argomentate dall'appellante.

Il Tribunale di Velletri, dunque, espletata una CTU che ripercorreva l'iter valutativo, così decideva:

"l'esito del giudizio ha consentito di affermare che gli esiti della procedura concorsuale impugnata sono illegittimi per violazione di legge, in particolare per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione poiché nei documenti della Commissione non viene in alcun modo fornito il dettaglio delle valutazioni effettuate per ogni singolo elemento di valutazione, come specificato all'interno delle quattro tipologie di punteggio, né viene fornito il dettaglio delle valutazioni effettuate per ogni singolo elemento di valutazione all'interno del Titolo b) attività di coordinamento; poiché non è emerso in alcun modo quale peso sia stato attribuito dalla Commissione agli elementi "grado di rilevanza", "numero" , "durata degli incarichi" per giungere al punteggio attribuito ad ogni singolo candidato; non sono, infatti, emersi i criteri motivazionali seguiti dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio parziale e complessivo dell'ing. Gazzana e degli altri candidati ... L'attività valutativa della Commissione si è esaurita, infatti, nella specie, nella attribuzione ai candidati di un punteggio numerico, senza che tale attribuzione di punteggio fosse stata accompagnata da una minima esplicitazione delle ragioni per le quali erano stati attribuiti quei determinati voti numerici a ciascun candidato, per ciascun titolo di valutazione.



Orbene, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775)”. (Cons. Stato n.4142/2023 e, negli stessi identici termini, Cons. Stato n.4188/2023 e n.4190/2023)”.

Ordinava all’INFN, pertanto, la ripetizione della valutazione.

Non v’è ragione perché gli stessi principi e le stesse conseguenze non debbano riguardare anche la posizione dell’appellante;

3) violazione della normativa in materia di concorsi pubblici

Aveva dedotto l’appellante che l’intera procedura concorsuale era stata pregiudicata da un vulnus iniziale, rappresentato dalla modifica della composizione della Commissione d’esame, prima prevista in sei membri più il presidente e poi ridotta a cinque complessivi.

Detta formazione, inoltre, non contemplava la presenza di un tecnologo.

Il primo Giudice ha disatteso tali rilievi sostenendo, in primis, che il minore numero dei componenti della Commissione era comunque rispettoso del Disciplinare delle norme sui concorsi approvato con deliberazione del



Consiglio direttivo n. 15723 del 22.12.2020, che ne prevedeva da un minimo di cinque a un massimo di sette.

Sul secondo aspetto, il Tribunale ha affermato che *“non si rileva alcuna disposizione del bando, ovvero altre norme, che impongano la presenza della specifica figura professionale nella commissione di concorso interno”*, deducendo che, in ogni caso, i membri nominati rivestivano *“profili di elevata professionalità certamente idonei a svolgere l’attività valutativa richiesta dalla selezione”*.

Non si può non dissentire da quest’ultima osservazione.

L’anomala distribuzione dei punteggi tra i candidati non può non essere legata anche all’assenza, tra gli esaminatori, di un professionista esperto del campo.

Quanto alla illegittimità della modifica della Commissione, essa è stata affermata senza perplessità dal Tribunale di Velletri che, nella sua sentenza, ha statuito: *“Si aggiunga che la procedura selettiva è altresì viziata per eccesso di potere poiché illegittimamente si è proceduto alla ‘modifica’ del numero dei commissari dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

25. Sulla questione sussiste consolidata giurisprudenza secondo cui: *“la disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere (Cons. Stato, Sez. III, 30/09/2015, n. 4573). Per costante e condivisibile giurisprudenza il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole della competizione*



cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto cui l'amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, Sent. n.6850/2020; conf. Cons. St., sez. V, Sent. n.1969/2013; Cons. St., sez. V, Sent. n.2709/2014; Cons. St., sez. IV, Sent. n.1148/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, Sent. n.596/2003).

26. Per la modifica del numero dei commissari dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande si configura, infatti, l'eccesso di potere per violazione di limiti interni (in tal caso la lex specialis del bando di concorso) della discrezionalità amministrativa, che pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato, venendo in considerazione sotto tale profilo un vizio dell'esercizio della potestà discrezionale ovvero un vizio della funzione, essendosi palesata in quell'agire una violazione dei principi della stessa organizzazione amministrativa.”

Non occorre aggiungere altro, per richiedere la riforma anche di questo capo della sentenza impugnata.

Per tutto quanto precede, l'ing. Raffaele Adinolfi Falcone, dichiara di proporre ampio e indefinito appello, avverso la sentenza del Tribunale dell'Aquila, Giudice del Lavoro, n. 92/2026.

Pertanto, si chiede e

si conclude:

“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Lavoro – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa – per gli spiegati motivi



riformare in ogni sua parte la sentenza impugnata, accogliendo le conclusioni del ricorso introduttivo che qui si abbiano per integralmente trascritte.

Con vittoria di spese del doppio grado”.

Il valore della controversia è indeterminabile.

Si allegano: copia conforme della sentenza impugnata; fascicolo di parte del primo grado; A) sentenza Tribunale di Velletri, Giudice del Lavoro, n. 526/2025.

Con ogni riserva.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati era stata effettuata per pubblici proclami.

Essendo i medesimi rimasti contumaci, è necessario procedere con le stesse modalità.

La graduatoria interessata, infatti, vede la presenza di 53 concorrenti risultati idonei, di cui 30 vincitori.

L'appellante si è classificato alla posizione 31ma, come primo dei non vincitori.

Poiché tutti i vincitori sono potenzialmente controinteressati e poiché è palese la difficoltà di raggiungerli tutti notificando l'atto nei modi ordinari, si reitera l'istanza di notifica a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e si chiede che siano indicati i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei destinatari.

L'Aquila, 9 aprile 2026

Avv. Federico Cinque

